

allegato "A" al n. 9409/7049 di rep.

STATUTO
FONDAZIONE ISLAMICA DELLA VERSILIA

ART. 1

(Denominazione, identità giuridica, sede e durata)

E' corrente una Fondazione denominata "Fondazione Islamica della Versilia" - e che rappresenta la continuazione dell'Associazione "FONDAZIONE ISLAMICA DELLA VERSILIA - ONLUS" fondata in Camaiore il 30 giugno 2013. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Camaiore: il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie.

La Fondazione ha durata illimitata. Essa si scioglierà in caso: di raggiungimento o impossibilità di raggiungimento degli scopi di cui al successivo art. 2; di deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con le maggioranze previste nel presente Statuto; per paralisi del Consiglio di Amministrazione protrattasi per oltre un anno.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), la Fondazione ha la facoltà di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche, di utilità sociale e civiche, si propone di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative e socializzazione anche in ottica di pluralismo culturale e religioso, quale momento di reciproca integrazione tra diverse culture. La Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017. In particolare:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i

popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'attività è destinata nei confronti dei soggetti in difficoltà, quali, esemplificando, persone affette da menomazioni psico-fisiche, immigrati non abbienti, soggetti in stato di degrado economico e/o familiare, anziani non autosufficienti, orfani, giovani abbandonati o in stato di devianze e simili. In relazione a tali categorie l'attività dell'associazione dovrà quindi tendere alla formazione di tali persone, alla loro Integrazione nel contesto socio-economico ed al recupero degli stessi, alla loro assistenza sotto gli aspetti indicati, improntando il tutto al rispetto ed alla dignità della persona ed alla valorizzazione della persona umana, alla legalità, al rispetto del prossimo ed alla solidarietà, anche laddove ricorrano situazioni di difficoltà più svariate.

Nel processo di assistenza e di integrazione a chiunque lo richieda, al fine di agevolare la vita associativa e di essere di conforto e sostegno agli associati (con particolare riferimento a quelli di fede islamica), l'Ente, nel rispetto delle leggi generali e speciali (D.Lgs n. 117/2017 e sue modificazioni ed integrazioni) tramite le proprie sedi e succursali potrà inoltre:

- Coadiuvare i soci ed i terzi nell'effettuazione dell'atto di matrimonio, come culmine di processo di integrazione nella società italiana;

- Assistere spiritualmente vari soggetti negli istituti di prevenzione e di pena;

- Organizzare incontri di dialogo e dibattiti culturali con diversi componenti della società al fine di diffondere il messaggio di integrazione e pace tra i popoli;

- Favorire l'integrazione dei giovani nella società organizzando corsi d'istruzione come il dopo scuola o corsi serali compreso l'insegnamento della lingua araba;

- Aiutare i genitori in difficoltà che non possono occuparsi dei figli, trasformando le sedi dell'associazione in punti di incontro, di dialogo e di diffusione del messaggio di pace;

- Organizzare incontri tra i giovani al fine di prevenire l'abuso di alcool e droghe.

I progetti di natura formativa, dovranno essere svolti anche con la collaborazione degli Enti locali, pubblici e privati, anche attraverso la stipula di singole convenzioni, con la partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il perseguimento del proprio scopo e finalità, la Fondazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati. La Fondazione non potrà, in ogni caso, essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 e/o degli altri enti di cui all'art. 4, co. 2 CTS.

ART. 3

(Azioni strumentali)

Per il migliore raggiungimento del suo scopo e finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro senza che l'elenco possa ritenersi esaustivo e tassativo:

- stipulare ogni atto o contratto, anche per l'esecuzione e il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui: (i) la richiesta e la stipula di finanziamenti anche per firma e mutui anche ipotecari, a breve o a medio-lungo termine, (ii) la stipula di contratti di locazione o comodato, l'acquisto o alienazione di immobili o la costituzione su di essi di diritti reali, (iii), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;
- partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e, in generale, persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o

connessi a quelli della Fondazione medesima;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali o mutualistiche (cooperative), nonché partecipare a società del medesimo tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;
- acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento del proprio scopo e finalità;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
- compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento del proprio scopo e finalità.

ART. 4

(Aderenti)

Sono aderenti alla Fondazione i:

- Partecipanti;
- Sostenitori.

Possono ottenere la qualifica di 'Partecipanti', le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, diversi dalle persone fisiche che, condividendo scopo e finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro, oppure con il conferimento di beni diversi dal denaro, ovvero con un'attività volontaria, di particolare rilievo da svolgersi nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di 'Sostenitori', le persone fisiche e gli enti, pubblici o privati, diversi dalle persone fisiche che, condividendo scopo e finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro oppure con il conferimento di beni diversi dal denaro, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

(Ammissione degli aderenti)

L'ammissione dei Partecipanti e dei Sostenitori avviene, a seguito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, con obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto.

L'ammissione dei Partecipanti e dei Sostenitori deve essere preceduta dall'espresso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni adottati dalla Fondazione. La qualifica di Partecipante e di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale

il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato.
I Partecipanti e i Sostenitori hanno pari diritti.

ART. 6

(Esclusione e recesso degli aderenti)

Il Consiglio di Amministrazione decide, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'esclusione dei Partecipanti e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione;
- condotta incompatibile con lo scopo e le finalità della Fondazione e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente;
- mancata partecipazione alle assemblee per più di 2 anni.

Nel caso di Partecipanti o Sostenitori diversi dalle persone fisiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- trasformazione, fusione e scissione incompatibili con lo scopo e finalità della Fondazione;
- variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, dell'ente, incompatibile con lo scopo, finalità e attività della Fondazione;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziaria e/o apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.
- I Partecipanti e i Sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 7

(Organi)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- l'Assemblea Generale.

L'elezione degli organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo; in ogni caso dovranno sussistere i requisiti di onorabilità e indipendenza.

ART. 8

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 o 5 componenti, di cui il Presidente, nominati dall'Assemblea Generale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare restano in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina sino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati senza interruzioni.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare restano in carica fino alla naturale scadenza di questo Organo secondo quanto previsto dal periodo precedente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per morte, dimissioni o decadenza, quest'ultima deliberata dallo stesso Consiglio di Amministrazione a seguito di 2 assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni.

Sono, inoltre, cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata. La decadenza è deliberata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nelle ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro o altri Consiglieri che restano in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio. Il Presidente, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento convoca l'Assemblea Generale per la nomina del Consiglio.

In ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, senza che la seguente esemplificazione costituisca limitazione ai poteri:

- stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto dello scopo, delle finalità e delle attività di interesse generale e diverse, di

cui all'art. 2 del presente Statuto;

- approvare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- approvare gli eventuali regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni e dei lavori del Consiglio di Amministrazione;
- deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;
- deliberare richieste di finanziamenti bancari per cassa, per firme, per sconto, fermo restando che l'utilizzo dei finanziamenti concessi è di esclusiva competenza del Presidente;
- nominare, fra i suoi componenti, il Segretario;
- deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stessi;
- nominare, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione, qualora non vi
- abbia provveduto l'Assemblea Generale;
- deliberare le modifiche dello Statuto;
- delegare specifici compiti ai singoli componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, fermo restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;
- deliberare l'ammissione dei Partecipanti e dei Sostenitori e determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo alla Fondazione;
- approvare l'assunzione dei lavoratori subordinati ed assumere ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;
- approvare il conferimento di incarichi professionali;
- deliberare il trasferimento della sede legale della Fondazione e l'istituzione di sedi secondarie;
- deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;
- deliberare sull'istituzione di Commissioni consultive e Comitati esecutivi e nominare i componenti delle stesse;
- deliberare lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione prevedere un compenso fisso o periodico per coloro che ricoprono le cariche di Presidente e di Direttore Generale; detto compenso deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze dei suddetti soggetti; in ogni caso, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8, co. 3, lett. a) CTS.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento audio/video con uno o più di partecipanti la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente: saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare

senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i componenti dell'Organo di Controllo, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità, per la discussione di argomenti di loro competenza.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui all'adunanza sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente nelle deliberazioni a voto palese, in quelle segrete la deliberazione si considererà respinta.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Fondazione, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di

Amministrazione.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste dall'art. 15 CTS. In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Direttore Generale.

ART. 9

(Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato, tra i propri componenti di nomina assembleare, dal Consiglio di Amministrazione stesso, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, il quale nomina contestualmente il Vice Presidente.

Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Egli ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, spetta al Presidente:

- curare le relazioni con Enti pubblici e privati ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione/partenariato e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'Assemblea Generale;
- promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati; rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale ed amministrativa, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Amministrazione, nominando avvocati e arbitri;
- in caso di assoluta e improrogabile urgenza, assumere le delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, con obbligo di riferire le stesse al primo Consiglio utile.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 10

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo - costituito da tre componenti effettivi e due supplenti o, in alternativa, da un unico componente - è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 CTS, ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, lo stesso Consiglio dovrà procedere alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

ART. 11

(Assemblea Generale)

L'Assemblea Generale è composta da tutti i componenti, sia Partecipanti che Sostenitori, che aderiscono alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante o Sostenitore è attestata dall'iscrizione nell'apposito Libro degli aderenti conservato presso la sede amministrativa della Fondazione. L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per prendere conoscenza delle risultanze

patrimoniali, economiche e finanziarie della gestione della Fondazione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti le attività che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

La convocazione dell'Assemblea Generale può essere altresì richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti l'Assemblea medesima.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente sulla base dell'ordine del giorno determinato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 5 giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria o elettronica, raccomandata a mano o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

L'Assemblea Generale è organo di natura consultiva e ad essa compete:

- esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;
- predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al Consiglio di Amministrazione;
- formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano scopo e finalità compatibili con quelli della Fondazione;
- formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per l'ammissione di nuovi Partecipanti o Sostenitori;
- scegliere i candidati da indicare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8, co. 2 del presente Statuto;
- formulare proposte in ordine al contenuto dei Regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di realizzazione.

L'Assemblea Generale è regolarmente costituita in prima convocazione quando vi intervengano personalmente o vi siano rappresentati per delega scritta, almeno la metà più uno degli aderenti. Nelle successive convocazioni essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea Generale tutti i Partecipanti e Sostenitori regolarmente iscritti.

L'intervento in Assemblea può avvenire personalmente o mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale che sia consentito:

- al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli

eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;

- agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario nominato dalla stessa Assemblea su proposta del Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiedere l'assistenza di un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da soggetto verbalizzante.

L'Assemblea Generale delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea Generale in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, o in proprio o per delega. Ogni aderente alla Fondazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega scritta che può essere conferita solamente ad altro aderente alla Fondazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea Generale vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione - utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche, di utilità sociale e civiche di cui all'art. 2 del presente Statuto - è costituito dal fondo di dotazione, dal patrimonio vincolato e dal patrimonio libero.

Il fondo di dotazione è il fondo di cui la Fondazione può disporre al momento della sua costituzione e dai conferimenti effettuati, a tale titolo, successivamente dai Partecipanti e dai Sostenitori.

Il patrimonio vincolato è il patrimonio derivante da riserve vincolate per scelte operate dagli Organi della Fondazione o da terzi donatori, pubblici o privati.

Il patrimonio libero è il patrimonio costituito dal risultato economico della gestione degli esercizi precedenti nonché da riserve libere di altro genere.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art. 22, co. 4 CTS sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per le obbligazioni della Fondazione risponde, a norma dell'art. 22,

co. 7 CTS, soltanto l'ente con il suo patrimonio.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai sensi dell'art. 8 CTS, la Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'ente.

ART. 14

(Bilancio d'esercizio, consuntivo e sociale)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 14, co. 1 CTS, la Fondazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con specifico Decreto Ministeriale.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15

(Libri e registri)

La Fondazione tiene i seguenti libri e registri:

- libro degli Aderenti (Partecipanti e Sostenitori), tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

I Partecipanti e i Sostenitori hanno diritto di esaminare, senza estrarne copia, presso la sede sociale i suddetti libri attraverso apposita richiesta scritta e motivata indirizzata al Presidente.

ART. 16

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

La Fondazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La Fondazione assicura ai volontari - e ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 17 - la formazione necessaria allo svolgimento del proprio servizio nel rispetto dei principi ispiratori dello Statuto.

ART. 17

(Lavoratori)

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 CTS.

I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della

retribuzione annua lorda.

La Fondazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 18

(Estinzione della Fondazione)

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze è devoluto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art. 45, co. 1 CTS, ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19

(Clausola arbitrale)

Tutte le controversie tra gli organi e gli aderenti della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto ed inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato.

L'Organo Arbitrale sarà composto da un unico arbitro nella persona di Don Bruno Frediani ed avrà sede presso il domicilio dell'arbitro.

L'Organo Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato: Zait Ali

Anna Fionda notaio.